

# COMUNE DI SUZZARA



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 31/05/2023

## **SOMMARIO**

### **Titolo I NORMATIVA GENERALE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche
- Art. 4 - Esercizio dell'attività
- Art. 5 - Autorizzazione
- Art. 6 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 7 - Posteggi fuori mercato
- Art. 8 - Commercio in forma itinerante
- Art. 9 - Subingresso
- Art. 10 - Intestazione autorizzazione e concessione
- Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 13 - Festività
- Art. 14 - Regolazione della circolazione
- Art. 15 - Tariffe
- Art. 16 - Sanzioni
- Art. 17 - Calcolo delle presenze nei mercati
- Art. 18 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere

### **Titolo II MERCATI E POSTEGGI**

- Art. 19 - Concessione del posteggio
- Art. 20 - Planimetria dei mercati
- Art. 21 - Utilizzo del posteggio
- Art. 22 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 23 - Trasferimento
- Art. 24 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 25 - Produttori agricoli
- Art. 26 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 27 - Revoca della concessione del posteggio

Art. 28 - Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi

Art. 29 - Conteggio delle presenze

Art. 30 - Mercati straordinari

Art. 31 - Ubicazione e caratteristiche dei mercati

### **Titolo III COMMERCIO ITINERANTE**

Art. 32 - Modalità di svolgimento

Art. 33 - Limitazioni e divieti

Art. 34 - Orari

Art. 35 - Validità delle presenze

### **Titolo IV FIERE**

Art. 36 - Disposizioni generali

Art. 37 - Autorizzazioni temporanee

Art. 38 - Istituzione di nuove fiere

Art. 39 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio

Art. 40 - Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere

Art. 41 - Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

### **Titolo V POSTEGGI FUORI MERCATO**

Art. 42 - Assegnazione e revoca

### **Titolo VI NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 43 - Normativa igienico-sanitaria

**Titolo VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 44 - Disposizioni transitorie

**ALLEGATI**

1. Allegato A
2. Allegato B
3. Allegato C
4. Allegato D
5. Planimetria, in scala 1:200, relativa al mercato del martedì
6. Planimetria, in scala 1:200, relativa al mercato del sabato
7. Planimetria relativa al mercato del MARTEDI' (spostamento)
8. Planimetria relativa al mercato del SABATO (spostamento)

# **TITOLO I**

## **NORMATIVA GENERALE**

### **Art. 1** **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, nei mercati comunali al dettaglio, nei posteggi isolati, in forma itinerante e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Suzzara, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

### **Art. 2** **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
  - b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
  - c) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
  - d) favorire l'individuazione di nuove aree pubbliche atte ad ospitare mercati, correlata all'offerta commerciale presente sul territorio;
  - e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
    - un facile accesso ai consumatori;
    - il minimo disagio alla popolazione;
    - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto e, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza.

### **Art. 3** **Commissione Consultiva per il commercio su aree pubbliche**

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 19 della Legge Regionale n. 6/2010, istituisce una Commissione Consultiva composta da:
  - Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente;
  - Comandante della Polizia locale o suo delegato;
  - un rappresentante per ognuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - un rappresentante per ognuna delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
  - un dipendente del Settore comunale competente, designato dal Responsabile dello stesso e non avente diritto di voto, con le funzioni di segretario verbalizzante.

2. La Commissione è nominata dal Sindaco e dura in carica tre anni.  
Le sedute sono pubbliche e le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. La votazione della Commissione è validamente adottata con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.
3. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della commissione. La convocazione della Commissione è disposta dal Presidente con avviso scritto, da trasmettere attraverso posta elettronica certificata ai membri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.
4. Non sono previsti gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori della Commissione.
5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'art.19 della Legge Regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii.

#### **Art. 4** **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dodici anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone e società di capitali, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
5. L'autorizzazione in forma itinerante rilasciata da un Comune della Regione Lombardia abilita i titolari della stessa anche a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati nei mercati, ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, fatte salve eventuali autorizzazioni acquisite per subingresso.

#### **Art. 5** **Autorizzazione**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodicennale ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 6/2010 è rilasciata dal Comune, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati settimanali al dettaglio.
2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Settore competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione dodicennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati i criteri e i termini previsti dalle vigenti disposizioni normative.
5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 6**

### **Pubblicizzazione dei posteggi liberi**

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi sul mercato, il Settore comunale competente cura la pubblicazione, per almeno sessanta giorni, all'Albo pretorio e sul sito web del Comune, del bando di assegnazione, contenente tutti i dati e le notizie riguardanti i posteggi; contestualmente ne cura la trasmissione alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Settore comunale competente, esclusivamente in via telematica attraverso apposita procedura, al fine di ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi di cui al precedente comma.
3. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione dodicennale della relativa area di posteggio, il Comune deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
4. I posteggi liberi manterranno la loro destinazione originaria per settore merceologico, che sarà vincolante per coloro che intenderanno presentare domanda di assegnazione.

## **Art. 7**

### **Posteggi fuori mercato**

1. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, da pubblicizzare all'Albo pretorio e sul sito web del Comune e da comunicare alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale. Al suddetto bando saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
2. Ogni interessato può presentare al Settore comunale competente domanda di partecipazione, in bollo ed esclusivamente in via telematica attraverso apposita procedura, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei posteggi.
3. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Settore comunale competente cura la pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.
4. L'autorizzazione e la relativa concessione dodicennale del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 3, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

5. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 8**

### **Commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda al Settore comunale competente in via telematica attraverso apposita procedura.
3. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro dieci giorni dalla richiesta; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
4. Nel caso in cui il Settore comunale competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 3, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Settore comunale competente non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, il Responsabile del Settore comunale competente comunica all'interessato i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/90.
6. Al termine dell'istruttoria di accoglimento della domanda o a seguito del formarsi del silenzio-assenso, il Responsabile del Settore comunale competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione contestualmente alla validazione della Carta di esercizio, che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.
7. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare dell'autorizzazione, entro sei mesi dalla data di rilascio, deve iniziare l'attività di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assicurativi, previsti dalle disposizioni vigenti.

## **Art. 9**

### **Subingresso**

1. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 6/2010.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.
3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, dovrà essere inoltrata domanda al Settore comunale competente in via telematica attraverso apposita procedura.



4. La nuova intestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

#### **Art. 10**

##### **Intestazione autorizzazione e concessione**

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono reintestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di quattro mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

#### **Art. 11**

##### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile Settore comunale competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica, relativamente al posteggio assegnato, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario (o 3 mercati per i titolari di posteggio nel mercato).
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
  - c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
  - d) il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui all'art. 43 del presente regolamento;
  - e) la vendita di merci non previste nell'atto di concessione del posteggio;
  - f) la sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
  - g) la mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
  - h) il rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agli agenti in servizio di vigilanza;
  - i) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli operatori di Polizia Locale o di altre forze dell'ordine, anche se non si configurano come fattispecie penalmente rilevanti;
  - l) il mancato pagamento dei tributi locali in materia di commercio su aree pubbliche.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato, è adottato dal

Responsabile del Settore comunale competente, previa comunicazione all'interessato nei modi di legge, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.41/90.

5. Quando la gravità del fatto lo richieda, la Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento del concessionario. Ulteriori decisioni potranno sempre essere adottate con determinazione del Responsabile del Settore comunale competente.

## **Art. 12**

### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
  - b) per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio, da documentare entro il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento;
  - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
  - d) qualora il titolare non risulti più in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4 della Legge Regionale n. 6/2010 ovvero non sia stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 21, comma 10 della Legge Regionale, di esibire le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
  - e) la perdita della concessione di posteggio per revoca o decadenza;
  - f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
2. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

## **Art. 13**

### **Festività**

1. Il mercato non sarà effettuato qualora ricada in occasione delle festività di Natale, Santo Stefano Capodanno e Pasqua.

## **Art. 14**

### **Regolazione della circolazione**

1. L'area di svolgimento di mercati sarà interdetta al traffico veicolare (inclusi velocipedi e monopattini) nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. I veicoli al servizio degli operatori del mercato devono sostare esclusivamente nell'area mercatale. È sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.

3. I residenti nelle aree mercatali non possono entrare o uscire con gli automezzi, durante il normale orario di svolgimento del mercato salvo richiesta di deroga motivata da richiedersi espressamente all'Ufficio di Polizia Locale (dalle ore 6:30 alle ore 14:00).
4. La propaganda politica, sindacale o religiosa, nonché la distribuzione di volantini, sono consentite all'interno delle aree mercatali, previa apposita comunicazione alla Polizia Locale, nel rispetto della normativa vigente in materia.

### **Art. 15**

#### **Tariffe**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e rifiuti sono determinate e riscosse tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 16**

#### **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche e nel Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge regionale, nonché dalle leggi e disposizioni in materia e dalle altre norme speciali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, quando non costituente reato, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, il cui pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale.
3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
4. In merito alla Regolazione della circolazione i cui all'art. 15, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

### **Art. 17**

#### **Calcolo delle presenze nei mercati**

1. L'assegnatario di posteggio è tenuto ad occupare il posteggio assegnato e a iniziare l'attività entro le ore 8:00. La mancata presenza entro l'orario previsto dal Comune sarà considerata assenza.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti fatti salvi i casi di forza maggiore quali:
  - condizioni atmosferiche particolarmente avverse (a seguito di rapporto redatto dagli operatori di Polizia Locale);
  - gravi motivi di famiglia documentabili.Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi di malattia, infortunio e gravidanza.
3. L'ufficio di Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore

acquisisce nel mercato. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'ufficio di cui sopra, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

4. Il numero massimo di assenze effettuabili durante l'anno solare è pari a 4 mesi, ovvero 17 giornate di mercato.
5. Il certificato medico attestante malattia, infortunio o gravidanza dovrà essere trasmesso al Comune attraverso posta elettronica certificata. Le assenze verranno giustificate dalla data del certificato medico; in caso di mancata presentazione dell'idonea documentazione l'assenza verrà considerata ingiustificata e verrà computata ai fini della revoca prevista dalla normativa vigente.
6. Non verranno prese in considerazione autocertificazioni o autodichiarazioni, ma solo certificati medici che indichino cause ostative allo svolgimento della normale attività lavorativa.

### **Art. 18**

#### **Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e delle fiere**

1. La soppressione di mercati, la modifica permanente della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento definitivo delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Comunale.
2. Il Consiglio comunale, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale e le associazioni degli operatori su aree pubbliche, deve definire la nuova area di mercato, con una specifica planimetria in cui individuare gli spazi destinati ai posteggi. I nuovi posteggi devono essere assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio e compatibilmente con le dimensioni delle aree, dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.
3. Il Comune, entro trenta giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti nella rete mercatale, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.
4. Il responsabile del Settore comunale competente provvede alla dislocazione effettiva dei posteggi per effetto dello spostamento ed al rilascio delle relative autorizzazioni/concessioni di suolo pubblico che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati e all'aggiornamento d'ufficio della planimetria del mercato.
5. Lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno lavorativo può essere disposta dal Comune per:
  - a) motivi di pubblico interesse;
  - b) cause di forza maggiore;
  - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
6. Qualora si proceda allo spostamento permanente di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio, tenendo conto anche dei danti causa (ovvero di tutti i cedenti);
  - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio. Tale anzianità può essere eventualmente documentata con

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, purché il dichiarante (per ogni passaggio di proprietà dell'azienda e, quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere), sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome e nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;

- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
  - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici (alimentare e non alimentare) ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.
7. Durante i mesi estivi, in considerazione delle condizioni climatiche e per una migliore organizzazione degli eventi quali sagre e manifestazioni che implicano l'occupazione di Piazza Castello, il Comune ha la facoltà di eseguire lo spostamento del mercato settimanale mediante ordinanza del Sindaco.
  8. La Giunta deve decidere entro il primo semestre di ogni anno l'eventuale spostamento del mercato non alimentare di Piazza Castello e limitrofi in Viale della Libertà, come da planimetria allegata. Gli uffici si impegneranno a trasmettere la delibera alle associazioni di categoria interessate.
  9. Ai fini della trasparenza amministrativa e per una corretta informazione, lo spostamento temporaneo dei banchi avverrà previa comunicazione scritta direttamente agli operatori interessati e per conoscenza alle associazioni di categoria almeno una settimana prima dell'evento. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di poter operare direttamente spostamenti temporanei dovuti a cause di forza maggiore o non prevedibili.

## **Titolo II MERCATI E POSTEGGI**

### **Art. 19 Concessione del posteggio**

1. La durata delle concessioni dei posteggi nei mercati settimanali del martedì e del sabato è fissata in dodici anni. Alla scadenza delle concessioni di posteggio, nei tempi stabiliti dalle norme vigenti verrà iniziata la procedura per l'assegnazione dei posteggi resisi disponibili.  
Ai sensi del comma 11 bis dell'art. 23 della L.R. n.6 /2010, in uno stesso mercato, nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi.

### **Art. 20 Planimetria dei mercati**

1. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la suddivisione in settori del mercato.

### **Art. 21 Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle eventuali disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi.
2. Gli operatori del mercato che rimuovono momentaneamente la segnaletica verticale per poter accedere al posteggio, dovranno ripristinarla rigorosamente prima di lasciare il posteggio.
3. Alla fine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve conferire negli appositi contenitori o aree dedicate, tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal D.lgs. 114/98 e dal presente regolamento.

### **Art. 22 Dimensioni dei posteggi**

1. Le dimensioni dei posteggi del mercato non possono essere modificate. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio di almeno 50 cm che dovrà essere lasciato sempre libero da cose o attrezzature. Le attrezzature di copertura dei banchi (tende, ombrelloni, tende telescopiche, ecc.) dovranno avere un'altezza minima dal suolo di 2 mt misurati dalla parte più bassa e non dovranno sporgere oltre il confine del suolo assegnato.

### **Art. 23 Trasferimento**

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
  - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
  - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
3. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del settore competente e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.
4. Analogo procedimento verrà seguito qualora l'operatore necessiti di utilizzare una superficie maggiore di quella assegnata per avere modificato le caratteristiche del proprio automezzo
5. Non è possibile effettuare trasferimenti di posteggio tra un operatore del settore alimentare in uno spazio del settore non alimentare e viceversa.

#### **Art. 24**

#### **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Lo scambio di posteggio non dà luogo a modifica della durata della concessione originaria di posteggio.
3. Non è possibile effettuare scambi di posteggio tra un operatore del settore alimentare e uno del settore non alimentare e viceversa, inoltre tra operatori del settore alimentare occorre distinguere tra operatori concessionari di aree attrezzate e non attrezzate per cui non è consentito l'esercizio di un'attività differente da quella prevista dalle caratteristiche del posteggio individuato nella cartografia, così come previsto dalle norme igienico – sanitarie.

#### **Art. 25**

#### **Produttori agricoli**

1. Agli imprenditori agricoli è riservata una percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate all'articolo 29 del presente regolamento.
3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
4. Il criterio di priorità di cui all'art. 29, comma 2 del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.
5. I posteggi concessi agli imprenditori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri

imprenditori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato

6. La vendita deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico- sanitaria e dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici. In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentito ai dipendenti o collaboratori, su delega scritta del titolare.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del presente regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 26**

##### **Decadenza dalla concessione del posteggio**

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare le quali dovranno essere giustificate entro il termine massimo di trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del settore competente, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti normative a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 27**

##### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 28**

##### **Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi**

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati



giornalmente ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite, oltre all'originale del titolo autorizzatorio, anche la carta di esercizio e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato della Polizia Locale alle ore 8:00 (orario entro il quale l'operatore titolare di posteggio deve essere presente sul posteggio stesso), sulla base dei seguenti criteri di priorità:
  - a) medesimo settore merceologico e/o tipologia merceologica del posteggio da occupare (solo qualora sul posteggio esista un vincolo merceologico);
  - b) maggior numero di presenze al mercato;
  - c) maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
3. Gli operatori che intendono essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi del mercato, devono presentare apposita domanda in modalità telematica al Settore comunale competente, a pena d'irricevibilità.
4. I posteggi liberi del settore non alimentare verranno assegnati esclusivamente a operatori del settore non alimentare; i posteggi liberi del settore alimentare verranno assegnati esclusivamente a operatori del settore alimentare.
5. Possono prendere parte alla spunta i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché i soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio rilasciata da un comune della Lombardia, utilizzabile in giorno diverso da quello in cui si svolge il mercato ovvero nello stesso giorno, ma in orario diverso.

### **Art. 29**

#### **Conteggio delle presenze**

1. Ai fini della costituzione della graduatoria di cui al precedente art. 28 sono prese in considerazione le presenze effettuate nell'anno in corso e nei due precedenti.
2. L'operatore in graduatoria che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai 6 mesi nell'arco dell'anno solare, decade da ogni diritto e viene cancellato dalla graduatoria.
3. La graduatoria viene aggiornata all'inizio di ogni anno.

### **Art. 30**

#### **Mercati straordinari**

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per iscritto:
  - a) da almeno il 70% degli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;

- b) dalle Associazioni di Categoria degli operatori su area pubblica;
  - c) dalle Associazioni dei Consumatori.
4. La proposta deve pervenire per iscritto al Settore comunale competente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione Consultiva di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
  5. Successivamente, a cura del Settore comunale competente, tale parere viene sottoposto all'esame della Giunta Comunale. Quest'ultima assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.
  6. La comunicazione dell'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati almeno quindici giorni prima della data prevista, a cura del Settore comunale competente.
  7. Anche nelle edizioni straordinarie è ammessa l'assegnazione temporanea (spunta) dei posteggi che, entro trenta minuti dall'inizio dell'orario di vendita, non siano stati occupati dai titolari.

### **Art. 31**

#### **Ubicazione e caratteristiche dei mercati**

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nelle schede A e B allegate, distinte per singolo mercato.

## **TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 32**

#### **Modalità di svolgimento**

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita consegnando la merce all'acquirente. È consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di un'ora per l'esercizio dell'attività.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di intersezioni stradali, in prossimità di impianti semaforici, in caso di occultamento della segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà, sia private che pubbliche, ed in tutte quelle situazioni in cui costituisca intralcio alla viabilità.
3. È vietato posizionare la merce a terra o comunque esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce su banchi all'esterno del veicolo di cui sopra equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.
6. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
7. Con apposito provvedimento e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico-sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1. Con il medesimo provvedimento dovranno essere stabilite modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

### **Art. 33**

#### **Limitazioni e divieti**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante non è consentito nei casi previsti dal Codice della strada in materia di soste e fermate vietate e nelle seguenti strade:
  - tutte le zone a traffico limitato;
  - nel centro storico delimitato dalle seguenti vie: Via Cavour, Piazzale Spartaco, Via Montecchi, Via Nievo, Via Curtatone e Montanara, Via Marconi, Via G. Bianchi, Via Bandiera;
  - sulle principali vie di scorrimento quali Viale Virgilio, Via Lenin, Via Villa Inferiore, Via

Toti, Via C. Marx.

2. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

### **Art. 34**

#### **Orari**

1. La fascia oraria per l'esercizio del commercio in forma itinerante è compresa tra le ore 7:00 e le ore 21.00.

### **Art. 35**

#### **Validità delle presenze**

1. Alla spunta, per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nei mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.
2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su area pubblica.
3. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare all'Area Tecnica Servizio Attività Produttive.
4. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

## **Titolo IV FIERE**

### **Art. 36 Disposizioni generali**

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciate da qualsiasi comune della Repubblica.
2. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.
3. In occasione delle fiere, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale, previo atto abilitativo del Comune e pagamento del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 37 Autorizzazioni temporanee**

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valevoli per i soli giorni dell'evento e limitatamente alle aree individuate dall'Amministrazione Comunale, esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) in coincidenza con iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - b) in occasione di festività, fiere o sagre.
2. Le autorizzazioni di cui sopra, previa presentazione di regolare domanda, da inoltrarsi al Settore comunale competente, esclusivamente in via telematica attraverso apposita procedura e almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'evento, a pena d'irricevibilità, possono essere rilasciate unicamente ai titolari di concessione di posteggio per il commercio su area pubblica, con le modalità di cui al comma precedente.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui sopra non attribuisce alcuna anzianità o diritto ai titolari delle stesse.

### **Art. 38 Istituzione di nuove fiere**

1. L'istituzione di nuove fiere è deliberata dalla Giunta Comunale. Nel provvedimento di istituzione della singola fiera verranno stabilite:
  - a) le aree destinate alla fiera e il numero dei posteggi;
  - b) gli orari della fiera;
  - c) i termini di presentazione delle domande e di pubblicazione della graduatoria di assegnazione;
  - d) ogni altra disposizione particolare (specializzazioni, domande pluriennali, concessioni dodicennali di posteggio ecc.) relativa al funzionamento della fiera stessa.
2. Nel provvedimento di istituzione di cui al comma precedente, è facoltà della Giunta Comunale stabilire che il posteggio nella singola fiera possa essere dato in concessione dodicennale, con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della stessa.
3. Se non diversamente disciplinato nel provvedimento di istituzione, alle fiere si applicheranno gli

articoli seguenti, nonché le altre norme del presente Regolamento, in quanto compatibili.

### **Art. 39**

#### **Assegnazione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio**

1. Qualora non diversamente disciplinato dalla delibera istitutiva della fiera, l'assegnazione dei posteggi nelle fiere avverrà con le modalità descritte nei commi seguenti.
2. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Settore comunale competente, esclusivamente sull'apposita modulistica.
3. La miglioria, ossia il cambiamento di posteggio rispetto a quello occupato nell'edizione precedente, va espressamente richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione. La precedenza nella scelta del posteggio è data dall'ordine di graduatoria tra gli operatori, tenendo altresì conto delle tipologie merceologiche.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Settore comunale competente, sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e sul sito web del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera.
5. Le domande presentate oltre i termini sopra specificati saranno tenute in considerazione per la formulazione della graduatoria della spunta, graduatoria che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale e che sono indicati al successivo art. 40.
6. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: il posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, le modalità di svolgimento della fiera, le date e gli orari di vendita, la fascia oraria entro la quale è obbligatorio arrivare in fiera, l'entità e le modalità dei pagamenti necessari.
7. Coloro che risultano assegnatari del posteggio, in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria principale, non potranno richiedere, al momento dell'arrivo in fiera, lo spostamento in altro posteggio rimasto libero per assenza del concessionario.
8. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria formulata con i criteri di cui al successivo art. 40.
9. I posteggi vengono assegnati d'ufficio dal Responsabile del Settore comunale competente, in base all'ordine di graduatoria, tenuto conto delle richieste degli operatori commerciali. Qualora i posteggi della fiera dovessero subire modificazioni relative al numero complessivo o all'ubicazione degli stessi, l'assegnazione avverrà a seguito della convocazione dei richiedenti, in ordine di graduatoria, presso il Settore comunale competente, che metterà a disposizione la planimetria riportante la nuova dislocazione dei posteggi, affinché gli operatori possano effettuare personalmente la scelta del posteggio. La convocazione si farà soltanto per la prima edizione per la quale si verificano le modifiche. Fino a nuove modificazioni l'assegnazione avverrà d'ufficio.
10. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi, il Responsabile del Settore comunale competente può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata per iscritto ed esclusivamente sull'apposita modulistica, a pena d'irricevibilità, almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Per comprovati motivi, può essere consentito dal Responsabile del Settore comunale competente lo scambio di posteggi, dietro richiesta avanzata il giorno stesso della fiera da due o più operatori

di comune accordo.

11. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale indicata nella domanda comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante. Pertanto la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.
12. Alle fiere possono partecipare anche i produttori agricoli nella misura dei posteggi loro riservati.

#### **Art. 40**

##### **Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - b) maggior numero di presenze nell'ambito della fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
  - c) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.A parità dei predetti titoli di priorità, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna al Settore comunale competente.
2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

#### **Art. 41**

##### **Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi**

1. Fatta salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione delle norme penali, il Responsabile del Settore comunale competente dispone l'esclusione dall'assegnazione dei posteggi nell'ambito della fiera, dell'operatore commerciale che nell'edizione precedente della stessa si sia reso responsabile di:
  - a) mancata corresponsione al Comune delle somme dovute per la partecipazione alla fiera;
  - b) occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;
  - c) esibizione di documentazione o formulazione di dichiarazioni non veritiere all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla fiera, tali da comportare una significativa modifica della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

**TITOLO V**  
**POSTEGGI FUORI MERCATO**

**Art. 42**  
**Assegnazione e revoca**

1. I posteggi fuori mercato di cui all'allegato B, del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'art. 8.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 28 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 11 e 12 del presente regolamento.
4. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede allegate che riguardano, ognuna, un singolo posteggio.



## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 43**

#### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite da leggi, ordinanze e regolamenti nazionali o regionali vigenti in materia.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari e gli automezzi attrezzati adibiti alla vendita di sostanze alimentari, anche in forma itinerante, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e i relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza del Ministro della Salute e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie; inoltre deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
5. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario può dar luogo, oltre all'applicazione delle sanzioni espressamente previste, alla sospensione della concessione del posteggio.

### **Art. 44**

#### **Rinvio ad altre norme**

1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonché da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge e regolamentari sovraordinate.

## ALLEGATO A

### SCHEDA A

- a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'
- b) ubicazione: Suzzara Centro Storico (P.zza Castello, P.zza Garibaldi, Via Marangoni, Via Baracca, Via Mazzini)
- c) giorno: MARTEDI
- d) orario dalle ore 8.00 alle 12.30
- e) superficie complessiva del mercato: mq. 9.250
- f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.259
- g) totale posteggi: n. 81, di cui:
  - n. 11 per il settore alimentare
  - n. 67 per il settore non alimentare
  - n. 3 riservati agli imprenditori agricoli

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

### SCHEDA B

- a) Denominazione del mercato: MERCATO SETTIMANALE DEL SABATO
- b) ubicazione: Suzzara Centro Storico (P.zza Castello, P.zza Garibaldi, Via Marangoni, Via Baracca, Via Mazzini)
- c) giorno: SABATO
- d) orario dalle ore 8.00 alle 12.30
- e) superficie complessiva del mercato: mq. 9.250
- f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.734,5
- g) totale posteggi: n. 69, di cui:
  - n. 7 per il settore alimentare
  - n. 59 per il settore non alimentare
  - n. 3 riservati agli imprenditori agricoli

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

## **SCHEDA C**

- a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale del MARTEDI' - ubicazione alternativa a Piazza Castello
- b) ubicazione: Viale Libertà e limitrofi (Via Donatori di Sangue P.zza Garibaldi, Via Mazzini)
- c) giorno: MARTEDI
- d) orario dalle ore 8.00 alle 12.30
- e) superficie complessiva del mercato: mq. 11.270
- f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 3.259
- g) totale posteggi: n. 81, di cui:
  - n. 11 per il settore alimentare
  - n. 67 per il settore non alimentare
  - n. 3 riservati agli imprenditori agricoli

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

## **SCHEDA D**

- a) Denominazione del mercato: Mercato settimanale del SABATO - ubicazione alternativa a Piazza Castello
- b) ubicazione: Viale Libertà e limitrofi (Via Donatori di Sangue P.zza Garibaldi, Via Mazzini)
- c) giorno: SABATO
- d) orario dalle ore 8.00 alle 12.30
- e) superficie complessiva del mercato: mq. 11.270
- f) superficie complessiva dei posteggi: mq. 2.734,5
- g) totale posteggi: n. 69, di cui:
  - n. 7 per il settore alimentare
  - n. 59 per il settore non alimentare
  - n. 3 riservati agli imprenditori agricoli

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 90 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

## ALLEGATO B

### POSTEGGI FUORI MERCATO

#### SCHEDA N. 1

- a) ubicazione del posteggio: frazione TABELLANO - VIA CARETTA
- b) giornata di svolgimento: GIOVEDI'
- c) superficie del posteggio: mq. 40
- d) tipo di struttura: banco a terra
- e) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, produttori agricoli
- f) generi commercializzati: alimentare non attrezzato
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

#### SCHEDA N. 2

- a) ubicazione del posteggio; BRUSATASSO - VIA NERUDA
- b) giornata di svolgimento: LUNEDI'
- c) superficie del posteggio: mq 40
- d) tipo di struttura: banco a terra
- e) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, produttori agricoli
- h) generi commercializzati: alimentare non attrezzato
- f) h) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

#### SCHEDA N. 3

- a) ubicazione del posteggio: RIVA - VIA SABBADINI
- b) giornata di svolgimento: MERCOLEDI'
- c) superficie del posteggio: mq. 40
- d) tipo di struttura: banco a terra
- e) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, produttori agricoli
- f) generi commercializzati: alimentare non attrezzato
- g) h) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

#### SCHEDA N. 4

- a) ubicazione del posteggio SAILETTO - STRADA ZARA BIGNARDINA
- b) giornata di svolgimento: VENERDI'
- c) superficie del posteggio: mq. 40
- d) tipo di struttura: banco a terra

- e) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, produttori agricoli
- f) generi commercializzati: alimentare non attrezzato
- g) orario di attività: dalle ore 8.00 alle ore 12.30

#### SCHEDA N. 5

- a) ubicazione del posteggio: VIA ROSSELLINI
- b) giornata di svolgimento: giornaliero
- c) superficie del posteggio: mq. 45
- d) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) generi commercializzati: alimentare attrezzato
- f) orario di attività: dalle ore 19.00 alle ore 01.00

#### SCHEDA N. 6

- a) ubicazione del posteggio: VIA GIOVANNI AGNELLI
- b) giornata di svolgimento: giornaliero
- c) superficie del posteggio: mq. 45
- d) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) generi commercializzati: alimentare attrezzato
- f) orario di attività: dalle ore 11.00 alle ore 01.00

#### SCHEDA N. 7

- a) ubicazione del posteggio: VIA LOMBARDIA
- b) giornata di svolgimento: giornaliero
- c) superficie del posteggio: mq. 45
- d) riservato a: titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- e) generi commercializzati: alimentare attrezzato
- f) orario di attività: dalle ore 11.00 alle ore 01.00

#### **Planimetria relativa al mercato del MARTEDI'**

#### **Planimetria relativa al mercato del SABATO**

#### **Planimetria relativa al mercato del MARTEDI' (spostamento)**

#### **Planimetria relativa al mercato del SABATO (spostamento)**